

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2026, n. 2-2530

**Legge regionale 25/2009, artt. 1, comma 1 e 2 e 9, commi 1 e 2. Criteri per il riparto delle risorse a favore del sistema dell'informazione locale per il periodo 2026-2027. Spesa massima complessiva di Euro 1.340.000,00 (capitoli 113168, 127560, 127225 e 128255 - Annualità 2026 e 2027).**



Seduta N° 160

Adunanza 11 MAGGIO 2026

Il giorno 11 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

**DGR 2-2530/2026/XII**

**OGGETTO:**

Legge regionale 25/2009, artt. 1, comma 1 e 2 e 9, commi 1 e 2. Criteri per il riparto delle risorse a favore del sistema dell'informazione locale per il periodo 2026-2027. Spesa massima complessiva di Euro 1.340.000,00 (capitoli 113168, 127560, 127225 e 128255 – Annualità 2026 e 2027).

A relazione di: (Cirio), (Tronzano), Marrone

Premesso che:

la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, e in conformità all'articolo 12 dello Statuto, riconosce l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale e promuove, a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei;

la legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni) stabilisce all'art. 1 comma 4 che "le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono volte a conseguire, tra gli altri:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) *omissis*...
- d) le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
- e) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- f) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;
- g) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

- h) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- i) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- j) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenze e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”;

la legge regionale 26 ottobre 2009 n. 25 (*Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica*) stabilisce:

- all'art. 1 comma 1 che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali;

- all'art. 1 comma 2 che la Regione promuove altresì l'informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, dotandosi di strutture e attività di comunicazione istituzionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150;

- all'art. 9 comma 1 che sono considerate attività di informazione e comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare, tra gli altri, servizi:

a) di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa, quali la stampa, mezzi audiovisivi, strumenti informatici e telematici;

b) comunicazione esterne rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio: regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all'estero;

c) *omissis...*

- all'art. 9 comma 2 che la Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione finalizzate, con l'obiettivo, tra gli altri, di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini;

b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione;

c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;

d) *omissis...*

e) gestire le relazioni con i media;

f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

g) *omissis...*

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica.

Richiamate:

- la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni) che istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le Comunicazioni di seguito denominato CO.RE.COM., a cui spetta, tra l'altro, la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni;

- la D.G.R. n. 2-633 del 23 dicembre 2004 con la quale è proseguita la collaborazione per il 2025 con il sistema dell'informazione locale, avviata dal 2021, per le attività di informazione e comunicazione istituzionale regionale, di cui alle L. 150/2000 e all'art. 1 comma 2 della l.r. 25/2009, attraverso la pubblicazione di pagine informative, diffusione di spot radiofonici, video, iniziative di comunicazione di interesse regionale sugli organi di stampa, cartacei e online, sulle

televisioni e radio piemontesi, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) della medesima legge regionale.

Dato atto che, dalle valutazioni svolte dalla Direzione regionale "Coordinamento politiche e Fondi europei" - Settore "Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e U.R.P." sull'esperienza pregressa, risulta quanto segue:

- la Regione Piemonte, dunque, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, svolge attività di informazione e comunicazione istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 e art. 9 comma 1 della l.r. 25/2009, rivolta ai cittadini, collettività ed enti, sulle tematiche di competenza regionale e sulle iniziative di importanza strategica, di carattere regionale, nazionale, e internazionale, promosse o partecipate dalla Regione, come stabilito dall'art. 9 comma 2 della suddetta legge regionale;
- la Regione Piemonte, nell'ambito di tali attività di informazione e comunicazione, utilizza gli strumenti e i canali più adatti a raggiungere in modo efficace i cittadini, collettività ed enti, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa sopra citata;
- nel corso degli ultimi anni, per favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione alla comunità regionale, si è sviluppata una collaborazione con l'intero sistema dell'informazione locale, composto dalle testate periodiche cartacee e online, emittenti televisive e radiofoniche, con sede legale e/o operativa principale in Piemonte, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) in capo al CO.RE.COM, ai sensi della l.r. 1/2001;
- l'attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il sistema dei *media* locali, di cui all'art. 9 comma 1 e 2 l.r. 25/2009, ha favorito lo sviluppo di un sistema di comunicazione integrato ed è risultata molto efficace per la diffusione capillare delle informazioni ai cittadini piemontesi sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale, come stabilito all'art. 1, comma 2 della l.r. 25/2009;
- pertanto, tenuto conto delle risultanze emerse nell'esperienza pregressa, dalle quali si evince che il sistema dell'informazione locale è caratterizzato da un elevato numero di operatori di comunicazione locali iscritti al ROC con sede legale e/o operativa in Piemonte, si prevede che possano essere destinate per le iniziative di informazione e comunicazione locale di cui all'art. 1 comma 1 e 2 e all'art. 9 comma 1 e 2 della l.r. 25/2009 attraverso i *media* locali, risorse massime stimate in Euro 1.340.000,00 (di cui Euro 695.500,00 nel 2026 ed Euro 644.500,00 nel 2027), ripartite sulla base del numero di operatori di ciascun settore, come di seguito indicato:
  - testate periodiche cartacee e testate giornalistiche *online* piemontesi, sulla base del numero di operatori di comunicazione dei seguenti settori, fino ad un massimo di Euro 800.000,00 (di cui Euro 415.224,00 nel 2026 ed Euro 384.776,00 nel 2027), di cui:
    - Euro 680.000,00 per gli anni 2026-2027 a favore del sistema delle testate periodiche cartacee, sulla base delle fasce di tiratura delle testate, per gli spazi messi a disposizione dagli editori;
    - Euro 120.000,00 per gli anni 2026-2027 a favore del sistema delle testate giornalistiche online, sulla base del numero di "utenti unici" certificati delle relative testate online, per gli spazi messi a disposizione dagli editori;
  - emittenti radiotelevisive piemontesi, sulla base del numero di operatori di comunicazione dei seguenti settori, fino ad un massimo di Euro 540.000,00 (di cui Euro 280.276 nel 2026 ed Euro 259.724,00 nel 2027), di cui:
    - Euro 405.000,00 per gli anni 2026-2027 a favore delle emittenti televisive piemontesi, sulla base della copertura territoriale delle emittenti televisive, per la produzione e la diffusione delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale regionale;
    - Euro 135.000,00 per gli anni 2026-2027 a favore delle emittenti radiofoniche piemontesi, sulla base della copertura territoriale delle emittenti radiofoniche, per la diffusione di iniziative di informazione e comunicazione istituzionale regionale.

Dato atto che alla spesa massima complessiva di Euro 1.340.000,00, per il periodo 2026-2027, si farà fronte con le disponibilità finanziarie previste sul Bilancio finanziario di previsione 2026-2028,

come di seguito dettagliato:

- Euro 585.000,00 sul capitolo 127560, di cui Euro 292.500,00 sul 2026, Euro 292.500,00 sul 2027, Missione 01 - Programma 0101;
- Euro 102.000,00 sul capitolo 113168 - annualità 2027, Missione 01 - Programma 0101;
- Euro 303.000,00 sul cap. 127225, risorse già impegnate con D.D. n. 357/2024 e D.D. n. 241/2025 e che saranno oggetto di successivi subimpegni - Missione 13 - Programma 1307;
- Euro 350.000,00 sul cap. 128255, risorse già impegnate con D.D. n. 344/2025 e che saranno oggetto di successivi subimpegni - Missione 13 - Programma 1307.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato:

- di approvare, per il periodo 2026-2027, ai sensi agli artt. 1, comma 1 e 2 e 9 commi 1 e 2 della l.r. 25/2009, i criteri per il riparto dei fondi a favore degli operatori di comunicazione del sistema dell'informazione locale nell'ambito delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, destinando l'importo massimo stimato complessivo di Euro 1.340.000,00 (di cui Euro 695.500,00 nel 2026 ed Euro 644.500,00 nel 2027) come sopra indicato;
- di demandare alla Direzione regionale "Coordinamento Politiche e Fondi europei", Settore "Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e URP", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

- la legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- la l.r. n. 25/09 "Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica";
- il Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- la D.G.R. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017;
- la D.G.R. n. 8 - 8111 del 25/01/2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. n. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028";
- la legge regionale n. 2 del 03 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale n. 3 del 03 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 9/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25.1.2024, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri da esso derivanti, pari all'importo massimo di euro 1.340.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

- di approvare, per il periodo 2026-2027, ai sensi agli artt. 1, comma 1 e 2 e 9 commi 1 e 2 della l.r. 25/2009, i criteri, come riportati in premessa, per il riparto delle risorse a favore degli operatori di comunicazione del sistema dell'informazione locale nell'ambito delle attività di informazione e comunicazione istituzionale regionale, destinando l'importo massimo stimato complessivo di Euro 1.340.000,00 (di cui Euro 695.500,00 nel 2026 ed Euro 644.500,00 nel 2027);

- che alla spesa massima complessiva di Euro 1.340.000,00, per il periodo 2026-2027, si farà fronte con le disponibilità finanziarie previste sul Bilancio finanziario di previsione 2026-2028, come di seguito dettagliato:

- Euro 585.000,00 sul capitolo 127560, di cui Euro 292.500,00 sul 2026, Euro 292.500,00 sul 2027, Missione 01 - Programma 0101;
- Euro 102.000,00 sul capitolo 113168 - annualità 2027, Missione 01 - Programma 0101;
- Euro 303.000,00 sul cap. 127225, risorse già impegnate con D.D. n. 357/2024 e D.D. n. 241/2025 e che saranno oggetto di successivi subimpegni - Missione 13 - Programma 1307;
- Euro 350.000,00 sul cap. 128255, risorse già impegnate con D.D. n. 344/2025 e che saranno oggetto di successivi subimpegni - Missione 13 - Programma 1307;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare alla Direzione regionale "Coordinamento Politiche e Fondi europei", Settore "Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e URP", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.